

PROPOSTA DI DISCIPLINARE RECANTE LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO REGIONALE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

Art. 1

Finalità

1. Il presente disciplinare, nel rispetto della legge regionale 16 aprile 2012, n.7 (*Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*) e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) nonché in attuazione di quanto previsto dall'ordinamento regionale, definisce le procedure volte all'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata per il loro impiego a finalità sociali o istituzionali.

Art. 2

Ricognizione del fabbisogno interno

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, i competenti Uffici della Direzione generale per le risorse strumentali di cui all'articolo 28 del regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania), effettuata una ricognizione del fabbisogno interno regionale, redigono una specifica relazione da trasmettere entro il medesimo termine di cui sopra, all'Ufficio speciale per il Federalismo di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) del regolamento regionale n. 12 del 2011, nella quale esprimono la esigenza di beni immobili da destinare eventualmente al conseguimento di fini istituzionali.

2. Nella relazione di cui al comma 1, sono indicate anche le eventuali esigenze allocative degli enti strumentali, delle agenzie e degli altri soggetti di cui la Regione Campania si avvale per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. Entro il mese di aprile di ogni anno, ciascuna Direzione generale o Ufficio Speciale di cui al regolamento regionale n.12 del 2011, fanno pervenire all'Ufficio speciale per il Federalismo le richieste di beni immobili necessari all'attuazione degli interventi socio-assistenziali che rientrano nella programmazione della Regione Campania.

Art. 3

Attività di acquisizione e di valutazione delle richieste

1. L'Ufficio speciale per il Federalismo, acquisite le richieste formulate dalle strutture indicate nell'articolo 2, sulla base dell'interlocazione avviata con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, istituita con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (ANSBC), verifica la possibilità di selezionare all'interno dell'Elenco dei beni confiscati alla mafia, trasmesso dall'Agenzia medesima e costantemente monitorato dall'Ufficio stesso, i beni che in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e in ragione della loro ubicazione possono essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità sociali e di quelle istituzionali.

2. L'Ufficio speciale per il Federalismo comunica agli Uffici competenti della Direzione generale per le risorse strumentali i beni individuati ai sensi del comma 1 al fine di una valutazione di fattibilità.

Art. 4
Valutazione di fattibilità

1. I competenti Uffici della Direzione generale per le risorse strumentali redigono sui beni segnalati dall'Ufficio speciale per il Federalismo all'esito della procedura di cui all'articolo 3, una scheda tecnica che indica, anche all'esito di ispezioni e sopralluoghi, i costi e benefici derivanti dall'acquisizione dei predetti beni al patrimonio regionale e dalla loro successiva destinazione al conseguimento delle finalità sociali o delle finalità istituzionali previamente individuate dall'Ufficio per il federalismo.

Art. 5
Proposta di acquisizione dei beni confiscati alla mafia

1. Sulla base delle risultanze delle attività espletate ai sensi dell'articolo 4, l'Ufficio speciale per il Federalismo propone al Presidente della Giunta regionale l'adozione del provvedimento di manifestazione di interesse all'acquisizione del bene.

Art. 6
Acquisizione del bene al patrimonio regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio atto, adotta la manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da inoltrare tempestivamente all'ANSBC.
2. La successiva acquisizione del bene al patrimonio regionale avviene nel rispetto delle disposizioni generali previste dall'ordinamento.
3. Ai fini del conseguimento delle finalità sociali, l'assegnazione in concessione a terzi del bene acquisito al patrimonio regionale, che è dunque nella disponibilità della Regione, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica da definirsi con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 3 della legge regionale n. 7 del 2012.

Art. 7
Elenco dei beni trasferiti e attività di monitoraggio

1. I beni confiscati, una volta acquisiti al patrimonio regionale, sono a tutti gli effetti patrimonio indisponibile dell'Ente, della cui gestione ed amministrazione è incaricato l'Ufficio competente della Direzione generale Risorse Strumentali.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c), comma 3, dell'articolo 48, d.lgs. n. 159 del 2011, l'Ufficio speciale per il Federalismo aggiorna periodicamente l'elenco dei beni confiscati e trasferiti al patrimonio regionale, con l'indicazione dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
3. L'Ufficio speciale per il Federalismo attiva con gli enti locali interessati ogni forma di collaborazione prevista dall'ordinamento.

Art. 8
Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione, le Direzioni generali e gli Uffici Speciali di cui al regolamento regionale n.12 del 2011 s.m.i. sono tenuti ad adempiere gli obblighi di comunicazione di cui

all'articolo 2, entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.